



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV
II Settore

Prot. n. AOODRCAL 8230

Catanzaro, 29 maggio 2014

Ai	Dirigenti delle Istituzioni scolastiche calabresi di ogni ordine e grado LORO SEDI
E p.c. Al	Dirigente e ai Responsabili degli Uffici degli AA.TT.PP. LORO SEDI
Al	Direttore del servizio regionale IRC c/o Curia di Lamezia Terme
Alle	OO.SS. regionali del Comparto Scuola LORO SEDI

Oggetto: O.M. n. 38 del 22.5.2014 prot. n. AOOUGAB352 - mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2014/2015 – Indicazioni operative.

Con avviso del 23 maggio u.s., pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, si è resa nota l'O.M. n. 38 del 22.05.14 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2014/2015.

Nel rinviare al contenuto della stessa per ciò che concerne le modalità e i tempi di presentazione ed eventuale revoca delle domande di mobilità da parte del personale docente interessato, si precisa che esse dovranno essere indirizzate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e presentate al Dirigente dell'istituzione scolastica di servizio, il quale, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 10 dell'O.M. n. 38/14, provvederà all'inoltro all'Ufficio dell'A.T.P. competente, giusta delega del 29 maggio 2014 prot. n. 8229.

Si precisa, inoltre, che, **tutti i docenti di religione cattolica con incarico a tempo indeterminato** dovranno dichiarare i titoli di servizio, di famiglia e culturali in loro possesso, compilando in ogni sua parte il modello allegato alla presente circolare.

Quanto sopra allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione della graduatoria di cui all'art. 10, cc. 3 e 4.

Per la corretta compilazione del modello si rinvia alle indicazioni contenute nell'O.M. n. 38/2014 più volte citata (con particolare riferimento all'art. 4) e al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2014/2015, sottoscritto in data 28.02.2014, con le precisazioni di seguito riportate:

- 1) il punteggio per il ricongiungimento spetta solo ed esclusivamente se il docente rilascia la dichiarazione relativa alla residenza del coniuge o, in assenza, del familiare in un comune appartenente alla diocesi con iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. n. 32/2014;
- 2) il punteggio per le scuole di montagna spetta soltanto per il servizio prestato nelle scuole elementari comprese negli elenchi redatti ai sensi dell'art 2 della l.n. 90/57.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15, c. 2, della l. 12.11.11, n. 183 i docenti non potranno più certificare il servizio prestato in "scuole di montagna".

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risultino: gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato e l'indicazione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV
II Settore

che è stato prestato in scuola di montagna. La suddetta dichiarazione dovrà essere confermata dal Dirigente scolastico della scuola di servizio con l'indicazione che la suddetta sede, nell'anno scolastico di riferimento - dichiarato dal docente - era inserito nell'apposito elenco redatto ai sensi della l.n. 90/57 citata.

In assenza della convalida da parte del Dirigente Scolastico, il servizio di cui trattasi non sarà raddoppiato.

Si richiama la personale responsabilità dei Dirigenti scolastici sul rigoroso rispetto della norma in questione e sull'esigenza di:

- non convalidare il servizio di cui trattasi se la sede del servizio prestato non risulta iscritta nell'elenco più volte citato;
- non rilasciare dichiarazioni circa **"scuole situate in comune di montagna"** che, ai fini in questione, sarebbero inconferenti.

Le situazioni che danno luogo a precedenza assoluta dovranno essere documentate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2014/15.

Non è possibile integrare la documentazione oltre il termine previsto per la presentazione della domanda.

Le SS.LL. verificheranno che tutti i docenti di religione cattolica con incarico a tempo indeterminato in servizio nell'istituzione scolastica di propria competenza abbiano compilato correttamente il modello allegato alla presente, rilasciando le dichiarazioni rilevanti ai fini in questione e cureranno l'inoltro degli stessi, **in unico plico**, all'Ufficio scrivente, **entro e non oltre il termine del 18 giugno 2014.**

Con propria dichiarazione, le SS.LL. vorranno, altresì, comunicare il personale docente di religione cattolica con incarico a tempo indeterminato in servizio presso la propria istituzione scolastica che sarà collocato in quiescenza a far data dall'1 settembre 2014.

IL DIRIGENTE VICARIO

f.to Giuseppe Mirarchi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93